

COMUNICAZIONE AZIENDALE

OBBLIGHI IN CASO DI RIENTRO O ARRIVO IN ITALIA DA ALTRI PAESI

Con la presente si informano tutti i dipendenti e i collaboratori che, in virtù di quanto previsto dai DPCM emanati (da ultimo DPCM 11 giugno 2020 e 14 luglio 2020), dalle Ordinanze del Ministro della Salute (da ultimo ordinanza 30 giugno 2020), nonché dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Emilia Romagna n. 144 del 13 luglio 2020, tutti i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia da Paesi diversi da quelli di cui all'Allegato 1, tenuto conto anche delle modifiche che dovessero intervenire per effetto di ulteriori e successive disposizioni

hanno l'obbligo di:

- Comunicare il loro ingresso in Italia al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl territorialmente competente in base al luogo ove intendono soggiornare nel corso del periodo di quarantena precauzionale. L'Ordinanza regionale prevede, inoltre, che i Dipartimenti di Sanità Pubblica effettuino un tampone naso-faringeo per la ricerca di SARS-Cov-2 all'arrivo dei soggetti e, in caso di negatività, un secondo tampone a distanza di 7 giorni e comunque prima della conclusione dell'isolamento fiduciario;
- Sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni;
- In caso di insorgenza di sintomi da Covid-19 segnalare la situazione all'Ausl con i numeri telefonici appositamente dedicati e comunicati all'avvio della quarantena precauzionale.

A tali obblighi sono tenuti anche coloro che, pur provenendo da un paese UE o comunque autorizzato, abbiano soggiornato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in Paesi non autorizzati.

In merito alle concrete modalità con le quali effettuare la comunicazione, si invita a fare riferimento al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl territorialmente competente.

Si ricorda che **è fatto obbligo per i lavoratori di attivare la suddetta procedura** e che, esclusivamente a tale condizione, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva e isolamento fiduciario è equiparato a malattia, anche ai fini del trattamento economico. In caso contrario il datore di lavoro potrà considerare l'assenza non retribuita e si riserverà di adottare ogni azione consentita e necessaria a propria tutela e a tutela dei propri dipendenti e collaboratori.

Si segnala, inoltre, che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 luglio 2020 prevede, sino al prossimo 31 luglio, il divieto di accesso e transito nel territorio italiano alle persone che nei quattordici giorni precedenti abbiano soggiornato o anche solo transitato nei Paesi di cui all'Allegato 2. Tale previsione non trova applicazione nei confronti dei cittadini di Stati dell'Unione Europea o dell'area Schengen, salvo che prima del 9 luglio 2020 avessero già la residenza anagrafica in Italia.

Si evidenzia, infine, che la presente comunicazione integra precedenti comunicazioni relative al rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali, finalizzate a contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, fornite nel rispetto dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

Luogo, data

All.1 (DPCM 11 giugno 2020 prorogato da DPCM 14 luglio 2020)

Paesi per i quali non operano le restrizioni di spostamento da e per di cui al DPCM 11 giugno 2020

1. Austria
2. Belgio
3. Bulgaria (**Attenzione**: per effetto dell'ordinanza 27/07/2020 del Ministero della salute anche a tale Paese si applica l'obbligo di **quarantena precauzionale**)
4. Svizzera
5. Cipro
6. Repubblica Ceca
7. Germania
8. Danimarca
9. Estonia
10. Grecia
11. Spagna
12. Finlandia
13. Francia
14. Croazia
15. Ungheria
16. Irlanda
17. Islanda
18. Italia
19. Liechtenstein
20. Lituania
21. Lussemburgo
22. Lettonia
23. Malta
24. Paesi Bassi
25. Norvegia
26. Polonia
27. Portogallo
28. Romania (**Attenzione**: per effetto dell'ordinanza 27/07/2020 del Ministero della salute anche a tale Paese si applica l'obbligo di **quarantena precauzionale**)
29. Svezia
30. Slovenia
31. Slovacchia
32. Regno Unito e Irlanda del Nord
33. Andorra
34. Principato di Monaco
35. Repubblica di San Marino
36. Stato della Città del Vaticano

All. 2 (Ordinanza Ministero Salute 9 luglio 2020)

Divieto assoluto di ingresso e transito nel territorio nazionale, per le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:

- a) Armenia
- b) Bahrein
- c) Bangladesh
- d) Brasile
- e) Bosnia Erzegovina
- f) Cile
- g) Kuwait
- h) Macedonia del Nord
- i) Moldova
- j) Oman
- l) Panama
- m) Perù
- n) Repubblica Dominicana
- o) Serbia
- p) Montenegro
- q) Kosovo

Per un costante e corretto aggiornamento dei Paesi in lista si raccomanda di verificare il sito del Ministero della Salute, al percorso Home / Covid-19 – Viaggiatori o al seguente link:

www.salute.gov.it/viaggiatori